

**COLLEGIO DI ROMA – DEC. 8065/2018 – PRES. MASSERA – REL. PROSPERETTI
Assegno bancario – storno- legittimità - fattispecie (cod. civ., artt. 1829 e 1857)**

Fatta salva una diversa volontà delle parti, alle operazioni di accredito in c/c di assegni bancari si presume applicabile la clausola “salvo incasso” ; ove l’assegno venga stornato per mancanza di provvista, la banca è responsabile dei soli, eventuali danni conseguenti all’incolpevole affidamento sulla disponibilità della somma (MDC)

FATTO

La ricorrente, una società per azioni, lamenta che l’intermediario resistente abbia tardivamente stornato l’importo di un assegno, versato sul proprio conto corrente e successivamente risultato insoluto, e ne chiede la restituzione.

La ricorrente riferisce che, in data 25 maggio 2017, versava un assegno bancario di Euro 5.984,28 sul proprio conto corrente acceso presso l’intermediario resistente che veniva accreditato sul conto, in data 30 maggio 2017; tuttavia, due giorni dopo la data dell’accredito il relativo importo veniva stornato dal conto con la dicitura “insoluto”. Ciò premesso, la ricorrente chiede la rifusione della somma stornata di Euro 5.984,28 in quanto lo storno sarebbe avvenuto oltre i termini contrattualmente previsti.

L’intermediario resistente afferma che, in data 30 maggio 2017, l’importo dell’assegno in questione veniva annotato sul conto corrente della ricorrente nella voce “saldo contabile” - e non in quella “saldo disponibile” – e che due giorni dopo il medesimo importo veniva stornato in quanto, in data 31 maggio 2017, la banca trattaria comunicava che l’assegno risultava insoluto per mancanza di provvista sul conto corrente del traente. Poiché i messaggi trasmessi per rete interbancaria vengono salvati all’interno del sistema in un *batch* notturno, tale messaggio veniva registrato la mattina del 1 giugno 2017, e, contestualmente, l’intermediario provvedeva allo storno dell’importo annotato sul conto corrente della ricorrente. L’intermediario sottolinea che ai sensi dell’art. 1829 c.c., l’incasso degli assegni è soggetto alla clausola “salvo buon fine” e quindi all’effettivo pagamento. In considerazione di quanto esposto, l’intermediario chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato, o in subordine, che sia applicata la franchigia di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010.

DIRITTO

La questione sottoposta all’attenzione del Collegio attiene all’accertamento della legittimità dello storno, da parte dell’intermediario, dell’importo di un assegno dal conto corrente della ricorrente.

Dalla documentazione prodotta dalle parti, si evince che l’assegno oggetto del ricorso sia stato annotato sul conto corrente della ricorrente in data 25 maggio 2017 con valuta 30 maggio 2017 e che sia stato successivamente stornato, in quanto risultato insoluto, in data 1 giugno 2017, con la medesima valuta 30 maggio 2017. L’estratto conto non indica espressamente che l’accredito dell’importo dell’assegno sia avvenuto con la clausola “salvo buon fine”. Tuttavia, l’art. 1829 c.c., la cui applicazione è richiamata per il conto corrente bancario dall’art. 1857 c.c., stabilisce che “*se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa*”, sancendo l’operatività residuale della clausola “salvo buon fine”. La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che la predetta clausola sia sempre

applicabile alle operazioni di accredito di assegni bancari, ad eccezione dei casi in cui le parti abbiano derogato alla disciplina contenuta nel richiamato art. 1829 c.c. attraverso un'esplicita previsione contrattuale o attraverso comportamenti inequivoci (cfr. Cass., n. 18118/2013). Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto evidenza di alcuna deroga espressa o comportamento inequivoco delle parti volti ad escludere l'applicazione della disciplina prevista art. 1829 c.c. Il documento di sintesi del rapporto di conto corrente versato in atti, invero, contiene unicamente una previsione sui tempi di disponibilità delle somme versate mediante assegno bancario (pari a 4 giorni lavorativi bancari successivi alla data del versamento), mentre non prevede alcun termine per lo storno degli accrediti di eventuali assegni rimasti insoluti.

Lo storno delle somme accreditate in data successiva alla scadenza del termine di disponibilità delle somme potrebbe dare luogo a responsabilità dell'intermediario per gli eventuali danni derivanti dall'incolpevole affidamento del ricorrente sulla disponibilità patrimoniale, poi venuta a mancare (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 463/2016). Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente pretende la restituzione della somma stornata quale mera conseguenza della violazione del termine di disponibilità delle somme contrattualmente previsto, senza chiedere alcun risarcimento del danno. Solamente in sede di reclamo, infatti, la ricorrente aveva lamentato di aver subito un danno economico per aver versato l'importo dell'assegno ad un proprio cliente, confidando nella definitività della negoziazione del titolo. Tuttavia, tale domanda non è stata proposta in sede di ricorso né sono stati forniti elementi probatori dell'eventuale danno subito, limitandosi la ricorrente a un generico riferimento a pregiudizi ascrivibili alla tardività dello storno. Sulla base di quanto esposto, pertanto, il Collegio respinge il ricorso.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.